

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1991

che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1991

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(91/513/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾,

considerando quanto segue :

I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, con lettere del 4 dicembre 1990 e 22 maggio 1991, gli interventi finanziari che esso intende effettuare a favore dell'industria carboniera nel 1991.

In base alla citata decisione, la Commissione autorizza le seguenti misure finanziarie :

- un aiuto per forniture di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità, pari a 3 398,13 milioni di marchi tedeschi.
- un aiuto previsto nel quadro di un regime inteso a mantenere i minatori che lavorano in sotterraneo (Bergmannsprämie), pari a 137 milioni di marchi tedeschi ;
- un aiuto al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera, pari a 270,4 milioni di marchi tedeschi.

Le misure previste dal governo della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione. La Commissione quindi, a norma dell'articolo 10 della decisione, deve pronunciarsi in merito alla loro conformità agli obiettivi e ai criteri enunciati in detta decisione e alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

II

In base agli articoli 4 e 12 della decisione, per le consegne di carbone da coke, coke e carbone da iniezione destinate

agli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità ed effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine, le imprese carboniere hanno la facoltà di concedere sconti rispetto ai prezzi di listino ; tali sconti non devono dar luogo a prezzi di consegna, per il carbone e il coke comunitari, inferiori a quelli che potrebbero risultare per il carbone di paesi terzi e per il coke ricavato dal carbone da coke di paesi terzi.

Dal 1° gennaio 1989, i principi alla base degli aiuti previsti dal governo tedesco per le consegne di carbone e di coke all'industria siderurgica comunitaria, si basano su un sistema che prevede la fissazione di un massimale per il triennio compreso tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1991. L'importo globale degli aiuti, previsto per tale periodo ammonta a 10 960 milioni di marchi tedeschi e i quantitativi totali coperti da detti aiuti dovrebbero essere di 69,8 milioni di t.

In base alle decisioni 90/199/CECA⁽²⁾ e 91/406/CECA della Commissione⁽³⁾, il governo tedesco era stato autorizzato a concedere, nel quadro del nuovo sistema, un aiuto alle consegne di carbone e di coke all'industria siderurgica comunitaria, pari, rispettivamente, a 3 847 milioni di marchi tedeschi per l'anno 1989 e 3 550 milioni di marchi tedeschi per l'anno 1990.

In virtù di tale sistema, il governo intende versare ai produttori di carbon fossile, per il 1991, nel quadro delle attuali disponibilità di bilancio, un importo di 3 398,13 milioni di marchi tedeschi per una produzione di 21,5 milioni di t di carbone e di coke.

Per quanto riguarda la notifica, la Commissione ritiene che il carattere degressivo stabilito negli obiettivi del nuovo sistema di aiuti comincia a concretizzarsi.

La Commissione accoglie positivamente il principio di stabilire un massimale per l'aiuto e il carattere degressivo ; questi due fattori dovrebbero infatti contribuire a rafforzare il processo di ristrutturazione dell'industria carboniera e migliorarne la competitività, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

Gli aiuti inoltre sono compatibili con il disposto degli articoli 4 e 12 della decisione in quanto non portano a

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 14. 8. 1991, pag. 28.